

ALBO N. 31

dal 24.01.2022 al 08.02.2022

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Ord 1 /2022

DETERMINAZIONE N. 3 /2022

OGGETTO: Decurtazione retributiva assenze per malattia periodo Gennaio 2021 – Dicembre 2021. Ai sensi del D.L. 112/2008 art 71.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

li, 14/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

Dott.ssa Claudia Tata

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno QUATTORDICI del mese di GENNAIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento adottato dal Commissario Straordinario Liquidatore di questo Ente, in data 31/12/2020 Prot. n. 4708 di nomina, ai sensi del combinato disposto degli articoli 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. TUEL;

VERIFICATO che sono risultate assenti per malattia, nel periodo indicato in oggetto, i dipendenti Comunitari riportate nell'allegato "A" della presente determinazione;

RICHIAMATO l'art. 71 comma 1 del D.L. 25/06/2008 n.112, successivamente convertito nella Legge 06/08/08 n. 133, recante nuove norme in materia di malattia, che testualmente recita:

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs 30/03/2001 n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

2. Resta fermo il trattamento eventualmente più favorevole previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio;

DATO ATTO che le assenze di cui trattasi non rientrano nelle fattispecie previste dal secondo periodo della sopra riportata norma;

LETTA "La Corte Costituzionale e che con sentenza n. 120/ 2012 ha confermato la legittimità costituzionale della decurtazione in caso di assenze per malattia e nello specifico ha chiarito in via definitiva il significato di decurtazione retributiva :

1. È relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia e non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell'anno;
2. Opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l'assenza si protrae per più di dieci giorni;
3. Per un periodo superiore a 10 giorni di assenza, a partire dall'undicesimo giorno sarà ripristinata l'erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile;
4. Se l'evento morboso supera i 15 giorni lavorativi, a partire dall'undicesimo giorno di assenza sarà altresì erogato il trattamento accessorio variabile;
5. In merito alla trattenuta da non applicare per i giorni di assenza dovuti a convalescenza post-ricovero ospedaliero a seguito di ricovero o intervento chirurgico o altro fatto traumatico prescritta dalla struttura pubblica o dal medico curante, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 53 del 5/11/2008, ha affermato che in caso di ricovero ospedaliero, il rinvio dinamico della legge alla previsione del Contratto per il comparto Ministeri, non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero ma concerne il regime più favorevole previsto per le assenze per malattia dovute appunto a ricovero ospedaliero, con ciò comprendendo anche l'eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post-ricovero.

VISTA la nota del MEF Prot. n. 275 5 3 che ribadisce: "...il trattamento accessorio oltre che per gli infortuni sul lavoro, le malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, i ricoveri ospedalieri o i day- hospital e le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, va corrisposto anche per i periodi di convalescenza che seguono, senza soluzione di continuità, un ricovero o un intervento effettuato in regime di day- hospital, indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante." Pertanto nessuna decurtazione deve essere effettuata per i periodi collegati non solo al ricovero ospedaliero ma anche al post ricovero.

VISTO l'art. 21 del CCNL 06/07/1995 e successive modifiche, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui all'art. 71 del citato D.L. 112/08;

VISTI gli art. 35 comma 3 lettera b, 36 comma 11, nonché 37 e 38 del CCNL relativo al personale delle funzioni locali, triennio 2016- 2018, del 21/05/2018, in merito alle assenze per "L'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici", "Malattia", e "Malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita" e conseguente trattamento economico;

RILEVATO che, in ordine alla definizione di "trattamento fondamentale": - l'art. 45 comma 1 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165, stabilisce che "il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi"; - l'art. 28 del CCNL EE.LL. del 06/07/95 fa esplicito riferimento alla definizione di "trattamento fondamentale"; - l'art. 10 del CCNL EE.LL. 09/05/2006, pur definendo la "nozione di retribuzione" non fa riferimento al concetto di "trattamento fondamentale";

RICHIAMATA la circolare n. 7/2008 della Funzione Pubblica e il parere dell'ARAN sulla corretta applicazione dell'art. 71 del D.L. 112/2008;

RITENUTO, per quanto sopra detto, di ridurre il trattamento economico spettante al personale specificato nel richiamato "allegato A" in misura proporzionale ai giorni di assenza per malattia;

RICHIAMATA la nota Prot. n.139 del 14/01/2022 del Segretario Generale, quale responsabile del personale, con la quale mi vengono segnalati i periodi di malattia dei dipendenti per l'anno 2021;

VISTO il regolamento di contabilità;

ATTESA la necessità di dover provvedere alla liquidazione delle prestazioni di cui sopra;

VISTO il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti


VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgs. n.165/2001 e ss. mm. ed ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

D E T E R M I N A

- 1) In relazione al disposto dell'art.71 del D.L. 112/2008, la eventuale riduzione del trattamento economico accessorio per le assenze per malattia, quantificate nel periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 (per i soli primi 10 giorni per evento), ai dipendenti elencati nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) che la misura di riduzione per ogni nominativo sarà calcolata sulla base delle voci accessorie di seguito riportate:
 - A) Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/1/04);
 - B) Indennità di posizione (art. da 9 a 11 CCNL 31/3/99);
 - C) Indennità di vigilanza e pubblica sicurezza;
 - D) Indennità di specifiche responsabilità (art. 17 c. 2 lett. f);
 - E) Indennità specifica Cat. A e B;
- 3) Di inviare al Responsabile del Procedimento, Rag. Anna Lancia, la presente deliberazione, ai fini del calcolo delle somme da decurtare sulla base dei giorni di assenza indicati nell'allegato A;
- 4) che le eventuali risorse recuperate, verranno introitate in bilancio;
- 5) Di dare atto che la presente determinazione di accertamento, Art. 179 del TUEL e successive modificazioni, costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- 6) Di pubblicare i provvedimenti amministrativi sul sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente" attenendosi scrupolosamente a quanto sancito dal D. Lgs. 33/2013 e s.mm.ii..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Trattamento Economico del Personale
Dot.ssa Claudia Tata



XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- ARCE -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 24 GEN 2022, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 24 GEN 2022

IL SEGRETARIO GENERALE



Dr. Raffaele Allocca